





**COMUNE DI PEDAVERNA
PROVINCIA DI BELLUNO
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI



Richiamata l'ordinanza n. 41 del 29/10/2015

SI RICORDA CHE

1) I proprietari o conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali o d'uso pubblico hanno l'obbligo di curare permanentemente la manutenzione delle siepi e degli arbusti, le piante da frutto e ornamentali regolandone l'altezza, tagliare i rami, l'erba ed ogni altro tipo di vegetazione che si protendono oltre il ciglio stradale restringendo la carreggiata, che nascondano la segnaletica compromettendo la leggibilità dall'angolazione o dalla distanza necessaria, o comunque possano rappresentare pericolo per la circolazione, nonché tutte le piante anche d'alto fusto insistenti in una fascia di 3,00 m. da detto ciglio, che possono essere d'ostacolo alla visibilità o rappresentare pericoli per la circolazione in caso di caduta di rami a seguito di eventi atmosferici.

LA VEGETAZIONE E LE FRONDE NON DEVONO IN NESSUN CASO PROTENDERSI OLTRE IL CIGLIO STRADALE PER UN'ALTEZZA MINIMA DI ALMENO 4,50 METRI DAL PIANO VIABILE, ANCHE IN PRESENZA DI NEVE.

2) È obbligo dei proprietari di curare permanentemente la rimozione urgente delle ramaglie o alberi di qualsiasi specie e dimensioni che a causa di intemperie o per qualsiasi causa vengano a cadere sul piano viabile.

3) In corrispondenza di curve o incroci sono vietate le colture agricole di altezza superiore a 50 cm.

4) Ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 6 del Codice della Strada, la riparazione e pulitura della vegetazione spontanea dei muri di sostegno, anche se costruiti dall'ente proprietario in sede di esecuzione della strada, qualora essi servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari stessi.

SANZIONI

Si avverte che, in caso di inadempimento, gli interessati saranno soggetti, oltre alle spese necessarie all'esecuzione dei lavori da parte del personale comunale e l'utilizzo delle attrezzature, anche alle sanzioni amministrative previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali.

SFALCIO PRATI E TERRENI NEI CENTRI ABITATI

I proprietari di terreni inerpati nei centri abitati o in prossimità di abitazioni esistenti anche fuori dal centro abitato, sono tenuti a mantenere tali aree in stato decoroso e a provvedere costantemente allo sfalcio delle stesse in maniera tale da evitare degrado ambientale e l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario.